



COMUNE di CAMEROTA

(Provincia di Salerno)

N° PAP-00918-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/06/2026 al 11/07/2026

IL Raccoglimento della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

Ordinanza n. 17 del 26/06/2026

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 17.05.2007 - DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE NOTTURNE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI DI INTRATTENIMENTO.**

IL SINDACO

Premesso che:

- durante la stagione estiva vengono organizzati diversi eventi, anche musicali in tutto il territorio comunale, su iniziativa di comitati, associazioni, di locali di pubblico esercizio, soprattutto nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano in una rilevante diffusione sonora;
- la legge del 22.12.2011 n.214 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali nonché di quelle di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ha di fatto ampliato le fasce orarie di prestazione di servizi, con il conseguente aumento di attrattiva e di presenza di clienti ed avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno e all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle medesime attività;

Considerato che:

- la città di Camerota e le frazioni del comune di Camerota sono meta di turismo e pertanto, è necessario consentire una promozione del territorio che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a tutto vantaggio dell'economia locale;
- tali iniziative determinano un elevato afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa, soprattutto giovanile e pertanto si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica locale;

- gli spettacoli e/o trattenimenti musicali allestiti anche a corredo delle iniziative di cui in premessa rappresentano un'attività complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande;
- l'art. 6, comma 1, lett. h) della legge 26 ottobre 1995 n.447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

Considerato che:

- sono pervenute all'attenzione dell'Amministrazione Comunale richieste da parte degli organizzatori di eventi, di comitati, di associazioni, di locali di pubblico esercizio sulla possibilità di deroga ad alcuni vincoli acustici, sia da parte dei cittadini per una maggiore chiarezza sulla regolamentazione delle emissioni sonore in occasione di tali iniziative esterne;
- il Comune intende esercitare il potere derogatorio attribuito sia dalla citata legge n.447/1995;

Riconosciuta in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore, degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano, si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'esterno in occasione dei festeggiamenti locali;

Ritenuto pertanto che le considerazioni sopra esposte giustificano limitatamente ad alcuni giorni il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;

Visti:

- l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 17.05.2007;
- la Legge 26 ottobre 1995 n.447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16 novembre 1999 n.215, "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPR n.227/2011;
- il D. Lgs. n.42/2017;

ORDINA

in deroga all'Ordinanza Sindacale n. 7 del 17.05.2007, per le manifestazioni di spettacoli e/o intrattenimento musicale, come identificate nelle premesse, organizzate da organizzatori di eventi, di comitati, di associazioni, dai gestori di locali di pubblico esercizio, nei limiti e nei termini di capienza e di utilizzo disposti dai rispettivi titoli abilitativi, è disposta la deroga al limite delle emissioni sonore di cui alla legge n. 447/1995, come segue:

- 1. fuori dal centro abitato e lungo tutta la costa: fino alle ore 03,00 del giorno successivo;**
- 2. nel centro urbano: fino alle ore 02,00 del giorno successivo;**

Per tutte le manifestazioni la limitazione del volume a partire dalla mezzanotte.

Le attività di cui alla presente ordinanza che comportano la diffusione sonora e musicale svolte all'esterno delle attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995, nonché di tutte le autorizzazioni previste da normativa vigente.

Al di fuori degli orari consentiti, sopra disciplinati, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo devono essere spenti, sia all'esterno che all'interno dei locali.

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente ordinanza ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

È altresì vietata la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale per l'estate 2026 nel raggio di 500 metri dalla sede della manifestazione.

Copia della presente ordinanza è inviata:

- Alla Prefettura di Salerno;
- Alla Questura di Salerno;
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Sapri;
- Al Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Sapri;
- All'Azienda Sanitaria Locale di Sapri;
- All'ARPA Campania di Salerno;

- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Comando della Polizia Provinciale;

per la vigilanza in ordine alla esecuzione, agli Organi di informazione per la diffusione presso la cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente provvedimento ha validità fino al 15/09/2026.

Il Sindaco
Mario Salvatore SCARPITTA
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD